Determinazione n. 50/2002

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 24 luglio 2002;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1961, con il quale l'Istituto per l'Oriente «C.A. Nallino» è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1992-1998, nonchè le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dott. Mario Betti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1992 al 1998;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1992-1998 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Istituto per l'Oriente «C.A. Nallino», l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

f.to Mario Betti — *f.to* Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE RELATIVA AL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'*ISTITUTO PER L'ORIENTE «C.A. NALLINO»*, PER GLI ESERCIZI 1992-1998

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Notazioni generali e finalità. – 3. Quadro normativo. – 4. Organi. – 5. Personale. – 6. Amministrazione vigilante. – 7. Mezzi finanziari ed attività istituzionale. – 8. Risultanze della gestione. – 9. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

1) Premessa

La gestione finanziaria dell'Istituto per l'Oriente "C.A. Nallino" ha già formato oggetto di referto al Parlamento – da parte di questa Corte dei conti - fino a tutto l'esercizio 1991[1].

Con la presente relazione, si riferisce, ai sensi dell'art. 7 della L. 21/3/58, n. 259, in ordine al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del suddetto Istituto relativamente agli esercizi dal 1992 al 1998[2].

[1] Vedi: Atti Parlamentari, IX Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV, n. 51 e precedenti ivi richiamati.

[2] E' in corso di definizione il referto relativo agli esercizi finanziari 1999 e seguenti.

2) Notazioni generali e finalità

2.1) Notazioni generali

L'Istituto per l'Oriente (in sigla I.P.O.), con sede in Roma, V. Caroncini n. 19, fondato – pure in Roma – il 13/3/1921, per impulso dell'islamista e arabista prof. Carlo Alfonso Nallino, ed eretto in ente morale il 5/1/1953, in data 28/10/81 ha modificato la propria denominazione in "Istituto per l'Oriente C.A. Nallino", a seguito dell'invito rivolto in tal senso dall'Autorità giudiziaria, al fine di porre in essere la condizione necessaria per poter acquisire al patrimonio dell'Ente la biblioteca lasciata in eredità dalla prof. Maria Nallino, insieme ad un appartamento, sito in Roma, Via J. Ruffini n. 2, nel quale la biblioteca era custodita.

L'Istituto è – dunque – un ente a carattere internazionalistico, che non ha fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato e – pertanto – è strutturato ed opera secondo i moduli propri delle istituzioni di diritto privato.

Fenomeno, questo, che – in vari settori – riguarda una serie di enti diversi che svolgono la propria attività, oltre che in campo culturale, in quello artistico, in quello della ricerca scientifica, etc.

Per questo motivo – in atto – vari enti, persone giuridiche di diritto privato, ricevono contributi finanziari a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici.

In questi casi, la vigilanza delle Amministrazioni interessate ed il controllo della Corte dei conti devono essere indirizzati, rispettivamente, all'accertamento della capacità dell'Ente – per struttura, dimensioni, trasparenza di gestione, etc. – a raggiungere il suo scopo sociale ed alla verifica che i contributi pubblici concessi siano stati effettivamente finalizzati – e correttamente gestiti - per quelle attività, per le quali i contributi stessi sono stati erogati.

Parametri, questi, che dovranno servire da guida per stabilire sia la opportunità della concessione dei contributi finanziari, che la entità degli

stessi.

Gli enti a carattere internazionalistico, quali è l'Istituto in oggetto, destinatari di contributi dello Stato, sono stati nel triennio 1995-97 in numero di 20, contro i dodici iniziali (v. tabella allegata alla legge 28.12.1982, n. 948, e successive integrazioni); nel triennio successivo l'Ente non è stato più ricompreso nella tabella del MAE, il quale "di concerto con il Ministero del tesoro e sentite le Commissioni parlamentari competenti, ha deliberato di escludere l'IPO dalla tabella 1998-2000".

Il non modesto numero raggiunto da tali enti, sia pure in diminuzione (rispetto ai 28 del 1994), e la conseguente polverizzazione degli interventi finanziari dello Stato, inducono a considerare – in via generale – opportuna una più attenta verifica (almeno in sede della periodica revisione della tabella sopracitata) della effettiva corrispondenza dell'azione degli enti stessi agli obiettivi posti dall'amministrazione vigilante.

Con riferimento poi all'IPO – in particolare – è da ritenersi opportuna una riconsiderazione circa il suo assoggettamento – o meno – al controllo di questa Corte, in ordine a quanto disposto dall'art. 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259, attesa la scarsa entità del contributo ordinario annuale concessogli dallo Stato (l'ultimo – effettivo - nel 1995 per £ 30 milioni).

Infatti, dall'esercizio 1996, detto contributo ordinario è iscritto in bilancio come credito verso il Ministero Affari Esteri (MAE), ma - a tutt'oggi - non è stato versato.

2.2). Finalità

Secondo le pregresse norme statutarie e l'art. 2 del nuovo Statuto, approvato con decreto del MAE il 23/1/98, l'Istituto per l'oriente "C.A. Nallino" ha la finalità di sviluppare e di diffondere la conoscenza dell'Oriente, e specialmente del mondo islamico, con opere di divulgazione ispirate a criteri scientifici.

Per conseguire tali finalità l'Istituto:

a) istituisce una sala di lettura e di lavoro specializzata;

b) promuove conferenze, corsi di lingua araba ed altre iniziative culturali;

c) pubblica una rivista intitolata "Oriente Moderno" e libri di carattere scientifico e divulgativo;

d) favorisce accordi con altre istituzioni concernenti il mondo orientale;

e) assiste gli studiosi di cose orientali, fornendo loro indicazioni e materiali di studio.

3) Quadro normativo

L'Istituto per l'Oriente "C.A. Nallino", come più sopra detto fondato nel 1921, eretto in ente morale con il DPR 5.1.1953, n. 498, che ne ha – contestualmente – approvato il relativo statuto, con DPR 13.5.1961, emanato in applicazione della legge 31.3.1958, n. 259, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti.

In forza della legge 28.12.1982, n. 948, recante "Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri", l'Istituto è stato inserito nell'elenco di cui alla tabella allegata alla legge stessa.

Inoltre, la medesima legge stabiliva (art. 3, I comma) che gli enti stessi, compresi nella suddetta tabella, trasmettessero al MAE i bilanci preventivi e consuntivi "redatti e deliberati dagli organi di amministrazione competenti nei termini delle disposizioni del titolo primo del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696".

Con D.P.R. 16/12/82, n. 1119 (G.U. n. 59, del 2/3/83) l'Istituto è stato autorizzato ad accettare, con beneficio di inventario, la eredità disposta in suo favore della prof.ssa Maria Nallino, consistente in un appartamento sito in Roma, via Jacopo Ruffini, 2, ed in una biblioteca orientalistica di circa 6.000 volumi, nonché ad assumere la nuova denominazione di "Istituto per l'Oriente C.A. Nallino", secondo una apposita modifica dell'art. 1 dello Statuto (già deliberata dalla assemblea straordinaria dei soci dell'Istituto stesso nella seduta del 28/10/81) introdotta a seguito dell'invito in tal senso formulato dall'Autorità giudiziaria, onde porre in esser la condizione necessaria alla acquisizione della suddetta eredità.

In tempi relativamente recenti, con la legge 30/10/1989, n. 354, si è provveduto a sopprimere il III comma dell'art. 1 della già citata legge n. 948/82, ed a modificare il II comma dell'art. 3, nel senso che da tale comma è stata eliminata la parte in cui si disponeva come i bilanci preventivi e

consuntivi, degli enti soggetti alla medesima legge del 1982, dovessero essere redatti e deliberati "nei termini e secondo le disposizioni del titolo I del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696".

Peraltro, con telespresso n. 34607, del 29.11.1989, il Ministero degli affari esteri, nel trasmettere – "per opportuna informazione" – all'I.P.O. copia della intervenuta legge 354/89, ha comunicato all'ente stesso che, già "a partire del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1989", non sarebbe stato "più tenuto all'osservanza delle disposizioni del titolo I del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, per la redazione dei bilanci".

Da tale epoca – pertanto – i bilanci dell'Istituto sono stati improntati a criteri privatistici, secondo lo schema: situazione patrimoniale, conto economico.

Infine, in data 26 settembre 1997, l'Assemblea straordinaria dei soci introduceva nell'ordinamento dell'Istituto un nuovo statuto, che veniva approvato dalla amministrazione vigilante con decreto M.A.E. in data 23 gennaio 1998, statuto che prevede una maggior partecipazione dei soci (quelli onorari) all'Assemblea e la istituzione di un collegio di direzione scientifica in sostituzione del precedente direttore scientifico.

Modifiche – queste - apportate sopratutto sulla linea di una maggiore trasparenza e responsabilità di decisione collegiale per le attività istituzionali dell'Ente.

4) Organi

Gli organi previsti dal nuovo statuto dell'Istituto per l'Oriente "C.A. Nallino", sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio di Direzione Scientifica;

e) il Collegio dei Revisori dei conti.

a) Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, presieduta dal Presidente dell'Istituto, si compone dei soci effettivi, benemeriti ed onorari; è prevista inoltre la figura dei soci corrispondenti[3], i quali possono partecipare all'Assemblea ma non hanno diritto di voto.

L'Assemblea viene convocata in sessione ordinaria almeno due volte l'anno dal Presidente e delibera sulla "relazione morale e finanziaria" dell'Istituto, nonché in materia di bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Collegio di Direzione Scientifica, il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori dei conti, tutte cariche gratuite tranne quest'ultima.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea – rispettivamente - entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce ed entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Entro dieci giorni dalle citate approvazioni, detti documenti contabili devono essere inviati al Ministero degli Affari Esteri ed al Ministero del Tesoro, unitamente agli allegati richiesti.

[3] Soggetti variamente interessati alle attività di studio e di ricerca dell'Ente.

b) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea tra i soci aventi diritto di voto (quelli effettivi e benemeriti in regola con il versamento delle quote sociali, nonché i soci onorari). I componenti del Consiglio "durano in carica un triennio e sono subito rieleggibili". Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente, di un Vice-Presidente, del Tesoriere e di cinque Consiglieri, tre dei quali formano il Collegio di Direzione Scientifica.

Il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero del Tesoro possono designare ciascuno un rappresentante con diritto di voto, "che si affiancherà ai componenti del Consiglio eletti dall'Assemblea".

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) attuare le delibere dell'Assemblea dei Soci;
b) redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea. Almeno quindici giorni prima di quello dell'Assemblea che deve discuterli, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare al Collegio dei Revisori dei conti i bilanci unitamente alla sua relazione;
c) nominare il Segretario dell'Istituto, determinandone le attribuzioni e l'emolumento;
d) effettuare la revisione dell'albo dei soci entro il mese di dicembre di ogni anno;
e) ammettere nuovi soci;
f) compilare il regolamento interno dell'Istituto e della annessa biblioteca;
g) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;
h) deliberare su ogni aspetto della vita dell'Istituto, compreso il funzionamento della biblioteca e le questioni relative al personale, salve le competenze dell'Assemblea;
i) provvedere a quanto occorre per il funzionamento dell'Istituto.